

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femminile – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

## RIUNIONE GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2014

### **1. Ricorso COMELT TONIOLO MILANO**

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al sig. Sau Daniele seguito gara del Campionato Nazionale Serie A2, Comelt Toniolo Milano/Lecco Calcio a Cinque del 18.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 433 del 22.1.2014)

La C.G.F., sentito l'arbitro, in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** del ricorso, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Sau Daniele a 3 giornate effettive di gara.

### **2. Ricorso S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.**

avverso la sanzione della inibizione fino all'11.2.2014 inflitta al sig. Germano Giuseppe seguito gara Campionato Nazionale Allievi Professionisti, Barletta/Lecce del 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 59 del 28.1.2014)

**RESPINTO**

### **3. Ricorso S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.**

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Addario Saverio seguito gara Campionato Nazionale Allievi Professionisti Barletta/ Lecce del 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 59 del 28.1.2014)

**RESPINTO**

### **4. Ricorso NAPOLI CALCIO FEMMINILE**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Napoli Calcio Femminile/Fimauto Valpolicella dell'1.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 56 del 3.2.2014)

**RESPINTO**

### **5. Ricorso NAPOLI CALCIO FEMMINILE**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta alla calc. Colasuonno Fabiana seguito gara Napoli Calcio Femminile/Fimauto Valpolicella dell'1.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 56 del 3.2.2014)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Colasuonno Fabiana e 2 giornate effettive di gara.

**6. Ricorso ex art. 37, comma 1, lett. c C.G.S. PRESIDENTE FEDERALE**

avverso la sanzione della squalifica fino al 1 marzo 2014 inflitta al Sig. Claudio Buso seguito gara del Campionato Giovanissimi, Paganico C./U.S.D. Casotto Pescatori Marina dell'11.1.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. 42 del 30.1.2014)

**ACCOLTO**, dichiara non doversi procedere nei confronti del Sig. Claudio Buso in relazione al fatto addebitatogli perché lo stesso non costituisce violazione disciplinare per difetto dell'elemento soggettivo, e per l'effetto, annulla la decisione impugnata